

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

Regione del Veneto, con sede legale in, C.F. rappresentato da..... domiciliato per la sua carica presso la sede (di seguito anche la “Regione”)

E

Sport e Salute S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15, P. IVA 07207761003 rappresentata da ... domiciliato per la sua carica presso la sede (di seguito anche la “Società”),

(di seguito congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE

A) la Regione del Veneto promuove iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione e, in tal senso, valorizza lo sport, assieme ai temi di salute e istruzione, quale strumento di aggregazione civile e di coesione sociale in conformità con le indicazioni del Libro Bianco dell’Unione Europea, che riconosce allo sport le funzioni sociali, educative e culturali che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale, come previsto dalla L.R. 11 maggio 2015, n. 8 “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*” e, in ambito scolastico, come previsto dalla L.R. 31 marzo 2017, n. 8.

In particolare la L.R. 11 maggio 2015, n. 8 persegue i seguenti obiettivi:

- divulgare i principi fondanti la Carta etica dello sport veneto;
- promuovere lo sport di cittadinanza;
- programmare l’attività approvando gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali;
- favorire il coinvolgimento di soggetti di riferimento per il settore dell’attività motoria e sportiva, a supporto delle iniziative regionali;
- monitorare il mondo sportivo e le attività, nonché le infrastrutture sportive per conseguire, attraverso gli strumenti di pianificazione pluriennali ed annuali, un migliore utilizzo delle risorse;
- favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi;
- promuovere azioni specifiche in favore dell’attività motoria di base, dello sport di eccellenza e delle discipline sportive della cultura veneta;
- garantire alle persone con disabilità l’accesso ai percorsi educativi, motori e sportivi, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altro luogo, iniziativa e manifestazione sportiva;
- promuovere il controllo delle attività motorie e sportive per la sicurezza dei praticanti, nell’ambito delle strutture destinate alle attività sportive;
- favorire lo svolgersi di iniziative in ambito locale, finalizzate alla tutela della salute e all’organizzazione di attività fisiche di base;



- promuovere la diffusione delle attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico, valorizzando le strutture scolastiche e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
- sostenere la lotta contro il doping e l'educazione alla corretta alimentazione nell'esercizio dello sport e dell'attività motoria;

Con la Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, disciplina il Sistema educativo di istruzione e formazione nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti nell'ordinamento e, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della citata legge, promuove la diffusione delle discipline sportive nell'ambito del Sistema educativo medesimo;

Infine, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sostiene numerose iniziative finalizzate alla promozione della cultura dello sport tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con l'obiettivo di offrire a tutti i ragazzi, anche a quelli meno sensibilizzati in famiglia, l'opportunità di sperimentare diverse discipline sportive e comprendere i benefici fisici e psicologici che derivano da una regolare pratica sportiva;

B) Sport e Salute S.p.A. – costituita in forza dell'articolo 8 del Decreto-Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002 n. 178 e ss.mm.ii. – è società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare ai sensi delle norme di legge vigenti e del proprio Statuto:

- i. promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia. Inoltre, l'azione istituzionale della Società è finalizzata, alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
- ii. svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- iii. può operare quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e, pertanto, può tra l'altro eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegati all'oggetto sociale;
- iv. cura la formazione dei funzionari e dirigenti degli Enti locali in materie quali l'impiantistica sportiva, la gestione e l'organizzazione dell'attività sportiva;
- v. gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;



- vi. in base all'articolo 8, comma 9 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002, n.178 e ss.mm.ii., può stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali;
- vii. è qualificata di diritto centrale di committenza ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.36/2023);
- viii. ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Decreto-Legge n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.74 del 21 giugno 2023, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea.

C) L'Atto di indirizzo per l'azione istituzionale della Società per gli anni 2023-2026, a firma del Ministro per lo Sport e i Giovani, prevede, tra l'altro, che nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 3 – Servizi e prodotti finalizzati alla formazione e la qualificazione del capitale umano sportivo, allo sviluppo di progetti infrastrutturali, all'organizzazione di eventi e alla gestione di impianti socialmente rilevanti e, più in generale, all'offerta di opportunità finalizzate al miglioramento e la modernizzazione del Sistema sportivo nazionale – la Società, per la realizzazione dell'Obiettivo, metta a disposizione un supporto al Dipartimento per lo Sport e agli enti territoriali, in relazione agli interventi collegati al Fondo per l'impiantistica "Sport e Periferie", al Fondo sviluppo e coesione (FSC), nonché a quelli relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ad altre misure equivalenti.

VISTO

- A. il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- B. l'articolo 7, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) che esclude dalla applicazione del Codice stesso la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti quando sussistono determinate condizioni;
- C. l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 sugli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- A) in sede di Conferenza Unificata, svoltasi in data 19 gennaio 2022, è stato stipulato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Anci e Upi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, repertoriato all'Atto n.8/CU del 19 gennaio 2022, al fine di stabilire una stretta collaborazione e condividere scelte e iniziative in materia di sport ed è stato convenuto che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali possono stipulare specifiche convenzioni con Sport e Salute S.p.A. in diversi settori di intervento;



- B) è interesse delle Parti sviluppare in comune interventi e progettualità per la gestione e la valorizzazione di asset legati al mondo dello sport, con particolare riferimento alle attività di cui al successivo articolo 1;
- C) è altresì interesse della Società perseguire il proprio scopo sociale e dare seguito alle indicazioni di indirizzo ricevute dal Governo, dando attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare con le Regioni e gli Enti pubblici locali, a progetti finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva nelle aree di interesse sopra individuate;
- D) le Parti ritengono opportuno, in tale ottica, sottoscrivere una Convenzione Quadro (di seguito anche solo “Convenzione”) al fine di collaborare per la realizzazione in comune delle rispettive finalità e degli specifici obiettivi indicati in premessa;

tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la cooperazione fra la Regione e la società, nell’ambito delle reciproche aree di interesse, come individuate nelle premesse della Convenzione stessa.

In particolare, la cooperazione potrà incentrarsi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulle seguenti attività:

- a) promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
- b) impiantistica sportiva con particolare riferimento agli enti gestori di impianti;
- c) formazione per progetti di inclusione sociale;
- d) attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sul benessere, la salute, gli stili di vita, la longevità e l’invecchiamento attivo;
- e) progetti di diffusione dell’attività motoria, fisica e sportiva nel mondo scolastico;
- f) progetti e campagne con focus su prevenzione, benessere e salute al fine di valorizzare l’attività motoria, fisica e sportiva quale parte integrante dei percorsi di prevenzione e quale elemento fondamentale di un corretto stile e della longevità;
- g) progetti contro la violenza sulle donne;
- h) iniziative volte all’incremento dell’attività fisica e sportiva;
- i) attuazione di programmi finalizzati all’inclusione ed allo sviluppo sociale attraverso lo sport;
- j) promozione dello sviluppo del sistema nazionale di Sport e Salute SPA;



- k) progetti di innovazione sociale sportiva attraverso l'innovazione digitale, per valorizzare gli strumenti e i linguaggi più efficaci per comunicare con i cittadini, in particolare le giovani generazioni e alle Attività Fisiche Adattate (AFA) ;
- l) partecipazione di Sport e Salute S.p.A. alla Consulta regionale per lo Sport (art. 8 L.R. 11 maggio 2015 n. 8 e s.m.i.);
- m) accesso alle procedure nazionali sulla base delle necessità della Regione;
- n) progetti legati alla promozione dello sport con declinazione al femminile, valorizzazione degli oratori, delle attività nelle carceri, delle situazioni di disagio minorile e della mixed ability,

come di volta in volta concordato fra le Parti ai sensi dei successivi articoli.

Articolo 2

(Modalità di attivazione degli interventi)

2.1 L'attivazione di uno o più interventi/progetti di collaborazione sarà concordata tra le Parti ed avviata con successivi appositi atti, che regolamenteranno modalità e condizioni anche economiche della cooperazione.

2.2. Le Parti si impegnano ad effettuare periodicamente il monitoraggio sulle attività svolte;

2.3 Per l'esecuzione delle attività nell'ambito della collaborazione di cui alla presente Convenzione, le Parti potranno avvalersi del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, della collaborazione di soggetti terzi allo scopo individuati.

2.4 Resta inteso fra le Parti che le attività di cui sopra saranno soggette al mero rimborso dei relativi costi, ivi inclusi quelli gestionali, debitamente documentati e rendicontati secondo i principi di legge.

2.5 Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione o vincolo in capo alle stesse, rimanendo la realizzazione di ogni iniziativa, nonché ogni considerazione circa le relative modalità di attuazione, subordinata alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi in cui saranno altresì disciplinati i reciproci obblighi e responsabilità. Si precisa, inoltre, che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e policy interne di ciascuna della Parti.

Articolo 3

(Durata)

3.1 La presente Convenzione ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione saranno concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.



**Articolo 4
(Oneri finanziari)**

4.1 La presente Convenzione non comporta impegni di carattere economico per le Parti.

**Articolo 5
(Comunicazioni)**

5.1 Ogni formale comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all'altra parte, ai seguenti recapiti:

per la Regione _____
per Sport e Salute S.p.A. _____

**Articolo 6
(Privacy e Riservatezza)**

6.1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2013 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti o utilizzati in esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ciascuno per gli ambiti di propria competenza. In attuazione delle iniziative che saranno definite mediante appositi atti tra le Parti, ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, le Parti si riservano di verificare, caso per caso, se le attività oggetto dei singoli atti comportino trattamenti di dati personali ai sensi della normativa applicabile. Qualora tali attività comportino trattamenti di dati personali, le Parti disciplineranno, nei relativi atti, i rispettivi ruoli e responsabilità.

6.2 Le parti si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni e documenti forniti in relazione all'attuazione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione e a non divulgare a terzi, né utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione le Informazioni Riservate (come di seguito definite).

6.3 Ai fini di cui al presente articolo 7, per "Informazioni Riservate" si intendono tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalle Parti verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione.

6.4 Eventuali pubblicazioni potranno essere effettuate solo previo accordo tra le Parti.

**Articolo 7
(Controversie)**

7.1 Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione o in relazione alla presente Convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti individuano quale Foro competente quello di Roma.

Articolo 8



(Clausola di rinvio)

8.1 Per quanto non richiamato nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.

Articolo 9

(Sottoscrizione)

9.1 La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del medesimo decreto, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione....

Per Sport e Salute S.p.A.

